COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. Data 24/11/2016	Oggetto : REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI – APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Al punto n. 2) all'Ordine del Giorno della presente seduta di prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Angelini Francesco	X	
Angelini Luciano	X	
Bechelli Andrea	X	
Bertolini Angelo	X	
Bertoncini Bruno		X
Bertucci Claudio	X	
Fiori Annarita	X	
Vergamini Simonetta	X	
Turriani Mario	X	
Baiocchi Nicola	X	
Lombardi Alessandra		X
Totale	**9**	**2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Bellucci.
Il Sindaco, constatato che i presenti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato .

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;
Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;
Con voti favorevoli 7 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI - APPROVAZIONE.

Premesso che l'art. 12 L. 241/1990 stabilisce che:

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"

Visto l'art. 7 L. 131/2003 che dispone: "1. *Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. In ogni caso,quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

Rilevata pertanto la necessità di definire un apposito Regolamento Comunale volto a predeterminare i criteri e le modalità di erogazione di contributi,sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a norma della disposizione di legge sopra citata;

Dato atto che il Regolamento sulla materia in oggetto è finalizzato ad uniformare l'azione pubblica nell'erogazione di contributi pubblici;

Vista la proposta di Regolamento, allegata al presente atto ad integrazione formale e sostanziale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto particolare l'articolo 31;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

Di approvare il regolamento comunale allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri ausili e utilità economiche a enti pubblici e privati.

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA
--------*****--------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI - APPROVAZIONE.**

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole:

/ x /- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pieve Fosciana 21 novembre 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Andrea Fanani

UFFICIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole:

/ /- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Pieve Fosciana, _____

IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO
Rag. Terni Anna Rosa

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Approvato con deliberazione del C.C. n 30 del 24/11/2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Natura degli interventi

Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

Art. 4 - Destinatari dei benefici

Art. 5 - Aree di intervento

Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici

Art. 7 - Piano dei contributi

Art. 8 - Criteri di valutazione

Art. 9 - Rendiconto

Art.10 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

Art. 11 - Contributi straordinari

Art. 12 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

Art. 13 - Contributi a sostegno del disagio economico e sociale

Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali

Art. 15 - Concessione patrocinio

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3
Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4
Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono inscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5
Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
a) attività culturali e scientifiche;
b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6
Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune, corredate:
   a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
   b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
   c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
   d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
8. La Giunta Comunale definisce, con proprio atto deliberativo, quali richieste di contributo ammettere a finanziamento, nonché l'entità del beneficio economico. Con la medesima deliberazione, la Giunta individua le iniziative dei soggetti privati e/o pubblici che si qualificano di particolare interesse, in quanto conferiscono prestigio all'intero territorio per le quali concede il patrocinio ed, infine, le iniziative dell'Amministrazione per le quali intende chiedere la collaborazione delle associazioni o dei gruppi. L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione, potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;

- per mancato rispetto delle norme di convenzione.

Art. 7
Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.

Art. 8
Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
   a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
   b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
   c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
   d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9
Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute con il contributo erogato dall'Amministrazione Comunale, entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 10
Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
   a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
   b) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e

programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 11
Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
3. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 12
Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti;
2. E' di competenza della Giunta comunale, previa istruttoria del servizio competente, l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale, che presenta apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta;
3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa sono concesse, a seguito di apposita istanza, dell'interessato o dell'assistente sociale corredata della documentazione occorrente (ISEE, stato di disoccupazione...) osservando i seguenti criteri:

- Residenza nel comune
- Reddito familiare sulla base ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
- Numero dei figli che usufruiscono del servizio

4. La Giunta Comunale definisce i livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici previsti nel presente articolo;
5. Sono fatti salvi e hanno priorità rispetto al presente regolamento le discipline adottate al momento dell'assunzione delle determinazioni tariffarie ai servizi di competenza;

Art. 13
Contributi a sostegno del disagio economico e sociale

1 L'Amministrazione può erogare contributi economici, da quantificare con deliberazione di Giunta ai sensi del precedente articolo 6 a privati che versano in condizioni di disagio economico e sociale previa attestazione del servizio sociale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;

Art. 14
Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15
Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Camporgiano.
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Francesco Angelini

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Fanani

Prot. n° 5535

Il sottoscritto,visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo http://www.comune.pievefosciana.lu.it dal ....22 DIC. 2016.... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.134,comma 3,D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA * Lucca *

- che la presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il giorno .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA * Lucca *